

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1430

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

*Presentato alla Presidenza il 30 maggio 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 marzo 1956, n. 185, nel fissare, tra l'altro, al compimento del 30° anno il limite minimo di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio al personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia avente grado di brigadiere, vice brigadiere, appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti, ha inteso rendere uniformi le disparate disposizioni che regolavano la materia per i vari Corpi di polizia, al fine di eliminare la situazione di disagio e il malcontento esistenti in proposito tra le predette categorie di personale.

Senonché, successivamente, la legge 30 luglio 1959, n. 694, ha stabilito che al personale arruolato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 185 (6 aprile 1956) dovessero applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa.

Sono così venute a verificarsi nuovamente, sia pure in misura ridotta e in via transitoria, quelle disparità di trattamento che la legge n. 185 del 1956 aveva inteso eliminare.

I brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa, arruolati prima del 6 aprile 1956, possono infatti ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio al compi-

mento del 28° anno di età se appartenenti ai Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e al compimento del 28° anno di età e dell'8° anno di servizio (ormai quasi maturato) se appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per l'Arma dei carabinieri, invece, l'autorizzazione di cui trattasi può essere concessa, sempre per gli arruolati prima del 6 aprile 1956, ai brigadieri, al compimento del 28° anno di età e del 9° anno di servizio (tutti i sottufficiali di tale grado hanno superato la predetta anzianità di servizio), ai vice brigadieri e carabinieri ed agli appuntati, al compimento del 28° anno di età e del 12° anno di servizio, ma, rispettivamente, solo per un decimo e per tre quinti dell'organico.

In pratica la necessità di soddisfare le tre predette condizioni — età, anzianità di servizio e aliquota di organico — fa sì che l'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere di massima concessa solo in età avanzata (38 anni ed oltre) e, pertanto, allo scopo di eliminare la disparità di trattamento, esistente tra il suddetto personale dell'Arma dei carabinieri e quello degli altri Corpi di polizia, si propone di dar corso al presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 3 della legge 23 marzo 1956, n. 185, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 694, è aggiunto il seguente comma:

I vicebrigadieri, gli appuntati ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente al 6 aprile 1956, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio al compimento del 28° anno di età.